

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 21 maggio 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 6 dell'O.d.G.

N. 20 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Parere Decreto delegato ministeriale in applicazione della legge 30.7.1973, n. 477.

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno ventuno del mese di maggio
alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Giuseppe Matarrese - Vice Presidente
vice presidenti i sigg.
segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele		sì	30) Papa sig. Giuseppe		sì
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	"
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	"
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	"
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	"
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	"
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo		"	46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che sesto argomento iscritto all'ordine del giorno è il parere del Consiglio regionale in ordine al decreto delegato ministeriale in applicazione della legge 30.7.1973, n. 477.

Da la parola al relatore consigliere Colonna, Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al decreto delegato ministeriale in applicazione della legge 30.7.1973, n. 477;

Dovendo esprimere il parere in merito;

All'unanimità

DECIDE

di approvare, così come approva, l'allegata relazione, facente parte integrante della delibera.

IL VICE PRESIDENTE

Matarrese


I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

24 MAG. 1974

(Renzo Guaccero)



REGIONE PUGLIA

(1)

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

RELAZIONE

OGGETTO: DISTRETTI SCOLASTICI

A seguito dell'approvazione dell'art. 7 della L. 30.7.1973 n° 477 concernente la delega al Governo per emanare norme sullo Stato Giuridico del Personale della Scuola ed in vista della costituzione di una Commissione cui era stato demandato il compito della predisposizione del testo della Legge Delegata inerente la costituzione degli Organi Collegiali, in vista del riconoscimento di un nuovo modo di gestire la scuola e di collegarla con le realtà comunitarie locali, questo Assessorato, dopo diversi contatti informali ^{ha} ~~avuto~~ con il Ministro Malfatti il seguente telegramma: " Onorevole Francesco Maria Malfatti Ministro Istruzione ROMA - Prot. 34/4432 relazione Legge Delega 30 luglio 73 n° 477 rappresentasi opportunità inserire rappresentanti regionali in Commissione cui est stato demandato compito predisposizione testo normativa Legge Delegata in considerazione diretto interesse Regioni medesime derivante da previsione nuovo istituto distretto scolastico ex articolo 7 Legge citata stop Partecipazione effettiva Regioni ai lavori preparatori concernenti tematica di interesse regionale aut consultazione preliminare Regioni su testo normativo che sta predisponendo codesto Ministero realizza democrazia reale et elimina possibili deprecabili conflitti connessi con nuova articolazione democratica dello Stato crea altresì auspicata collaborazione Stato Regioni esclusivo vantaggio cittadini tutti stop Confidando Sua sperimentata sensibilità per tale proble

matica attendo serena fiducia sue determinazioni Cordialmente Ciuffreda Assessore Regionale Istruzione "

Contemporaneamente fu rappresentata alle altre Regioni a Statuto Ordinario l'opportunità d'inviare richieste similari al Ministro della Pubblica Istruzione, per determinare l'auspicata consultazione prima della stesura definitiva del Decreto Delegato.

Il 20.2.1974 il Ministro della Pubblica Istruzione inviava al Presidente della Regione l'acclusa nota prot. 5355 U/L 117, con la quale veniva richiesto il parere della Regione in merito agli artt. 7 e 8 della stessa Legge 477, unendo alla stessa lo stralcio dello schema di Decreto Delegato relativo agli articoli sopra citati.

D'accordo con le altre Regioni fu stabilito di realizzare un incontro tra gli Assessori alla Pubblica Istruzione a Firenze per l'esame preventivo degli schemi inviati al Ministero, al fine di esaminare, in linea di massima, i problemi conseguenti alla nuova normativa, sia in relazione ai compiti istituzionali delle Regioni trasferiti dallo Stato con i D.P.R. n° 3 e 10 rispettivamente del 14.1.1972 e del 15.1.1972, sia in relazione alle funzioni delle Regioni previste dalla Legge di Delega n° 477.

Tale incontro ha avuto luogo il 21 u. s. a Firenze e si è avuto modo di registrare le seguenti osservazioni da sottoporre, successivamente, al vaglio dei rispettivi Governi ed Assemblee Regionali, per l'ulteriore invio al Ministero della Pubblica Istruzione: la consultazione delle Regioni in merito al Decreto Delegato sugli Organi Collegiali è un fatto che in sé va salutato positivamente, ma che presenta gravi limiti. Si tratta in primo luogo di

un'iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione, priva di un esplicito collegamento con il Ministero per l'attuazione delle Regioni; in secondo luogo il parere delle Regioni viene richiesto soltanto sugli articoli riguardanti due dei numerosi organi di governo della scuola.

Tale metodo appare carente: non soltanto perché manifesta chiaramente la scarsa considerazione in cui è tenuto ancora il ruolo delle Regioni, ma soprattutto perché non ha significato alcuno un parere che non consideri nella sua globalità l'intera struttura degli Organismi che s'intendono varare e l'insieme dei provvedimenti che dovranno essere emanati e che presentano una forte connessione reciproca.

Ciò premesso, sull'istituto distrettuale non si nascondono alcune perplessità anche se occorre riconoscere che la carenza previsionale non è tanto da addibitarsi al Decreto, quanto alla Legge di Delega n° 477.

In primo luogo, il distretto scolastico non nasce come un nuovo livello di governo e di partecipazione nella scuola, ma come mero organismo di proposta.

L'unica possibilità di concretizzare nel suo ambito un potere decisionale può essere determinata dalla volontà delle Regioni mediante l'eventuale delega di competenze in materia di diritto allo studio (cfr. lettera E art. 11). Per cui, a fronte delle reiterate denunce concernenti l'incompletezza e l'inorganicità delle competenze trasferite alle Regioni in materia di diritto allo studio, queste dovrebbero privarsi, eventualmente, dei pochi compiti istituzionali per dare l'unico contenuto operativo al distretto, oltre alle vaghe formulazioni di proposta di cui questa nuova struttura sarebbe titolare.

REGIONE PUGLIA

(4)

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

L'organo principale del distretto, il Consiglio, appare limitato perché la presenza degli Enti Locali è scarsa ed ingiustificabile appare l'esclusione delle Provincie che hanno compiti istituzionali di notevole rilievo, nella scuola media superiore.

Complessivamente, un meccanismo elettorale confuso e farraginoso, assai indiretto che può configurare organi assai poco funzionali: si consiglia quindi di contenere il numero totale dei rappresentanti, anche eliminando i due seggi delle scuole private quando esse non esistono (senza trasferirli alle scuole pubbliche).

Infine, qualora si proceda a formare la Giunta esecutiva, essa deve comprendere nel proprio seno la rappresentativa degli Enti Locali, dei Sindacati, delle forze economico-sociali.

La promozione di iniziative di assistenza scolastica ed educativa, prevista dai commi d) ed e) dell'art. 11 è lesiva delle autonomie regionali se non è subordinata all'affidamento dei compiti da parte della Regione.

Circa i compiti propri del Consiglio di Distretto, si formulano le seguenti osservazioni:

- A) in ordine all'art. 11 lettera a), non si comprende bene se il meccanismo concernente le proposte in ordine alla ridistribuzione ed allo sviluppo delle istituzioni scolastiche possa far salve le competenze regionali previste dalla lettera c) dell'art. 4 del D.P.R. 15.1.1972 n° 10;
- B) occorre meglio specificare il significato che s'intende attribuire al verbo "promuovere" di cui alla lettera d) dello stesso art. 11, nel senso cioè, di meglio specificare se tale formulazione si riferisca ad una mera azione propositiva nei confronti degli Enti ed Organi preposti all'attuazione dei compiti previsti in tale comma, oppure si tratti di

effettiva azione che concreti e realizzi determinate iniziative; nel qual caso si opererebbe un'altra le sione delle competenze regionali, rimarcando l'assur da distinzione tra assistenza materiale ed assistenza educativa;

C) lo stesso dicasi della lettera e) dell'art. 11, lad dove si dà per scontato che la Regione debba necessariamente affidare o delegare compiti in materia di assistenza scolastica;

D) non si comprende il contenuto della lettera h) dello art. 11, che prevede direttive generali del Ministro della Pubblica Istruzione, in ordine ai compiti del distretto di cui ai punti c), d) ed f), stante il presuppointeresse regionale circa il contenuto delle direttive generali delle materie specificate

Analoghe perplessità sorgono per il Consiglio Scolastico Provinciale, anche per la complessità e farraginosità del meccanismo elettorale. In particolare, anche nella Giunta esecutiva provinciale dovrà essere assicurata la rappresentanza degli stessi Enti previsti dalla Giunta del distretto; dovrà essere cassato il punto e) dell'art. 14, contraddittorio con la normativa in corso di approvazione in materia di edilizia scolastica. Nella divisione della Giunta in sezioni operative per materie, dovrà essere assicurata un'ampia rappresentanza degli Enti Locali in relazione alle sezioni di cui ai punti a), b), c), d), dello stesso art. 14.

A questo punto, secondo il preciso invito del Ministero della Pubblica Istruzione (citata nota n° 5355 U/L 117 del 20.2.1974) le Regioni dovrebbero astenersi da altre valutazioni inerenti il rimanente articolato della bozza di Decreto delegato; ma dall'esame della normativa di

REGIONE PUGLIA (6)

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

che trattasi, a cui è stata data ampia circolazione, risultano importanti elementi che investono direttamente la Regione e che impongono, conseguentemente, il parere di merito da parte della stessa.

In particolare:

A) gli artt. 1, 4, 24 e 25 dello schema di Decreto Delegato, nel prevedere l'autonomia amministrativa degli istituti scolastici, nonché il sistema di composizione dei Consigli d'istituto e Giunta Esecutiva, non tengono conto del controllo amministrativo dei contributi che la Regione deve erogare a tali istituzioni per l'assolvimento dei compiti del diritto allo studio e determinano, altresì, una lesione grave delle competenze regionali ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del D.P.R. 15.1.1972 n° 10, per la nomina dei Consigli di Amministrazione negli Istituti Professionali di Stato.

B) In ordine agli artt. citati non viene chiaramente specificato se le Casse Scolastiche ed i relativi bilanci debbono continuare a sussistere o meno e in che maniera deve risultare la distinzione tra fondi regionali e fondi statali.

E' appena il caso di rilevare, infine, che lo art. 23 dello schema di Decreto Delegato in esame riserva ad un'Ordinanza Ministeriale la conoscenza delle modalità di elezione degli Organi Collegiali che la L. 477 affida, invece, esclusivamente ai Decreti Delegati.-